



Area Urbanistica

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

PG/2022/500149 del 29.06.2022

Al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
pec: qopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

Oggetto: D.P.R. 383/94 - Accertamento di conformità urbanistica per la localizzazione delle opere di interesse statale. D.P.R. 383/94 e ss.mm.ii. (ex art. 81 D.P.R. 616/77 e ss.mm.ii.). Pratica n. 2/2022 Tangenziale di Napoli. Stazione Capodichino -Nuovo Fabbricato e Nuovo Piazzale. Conferenza di Servizi in modalità asincrona. Parere di competenza.

Con nota PG/2022/344332 del 4 maggio 2022, codesto Provveditorato *"vista la richiesta giusta nota prot. TA.NA./NA/05.04.22/0000612/EU, avanzata da Tangenziale di Napoli S.p.A., di acquisire aggiornamento dei pareri già espressi dagli Enti in indirizzo nel corso della Conferenza dei Servizi convocata in data 24/05/2011 e conclusasi con Decreto Provveditoriale del 31/03/2017 con approvazione dell'intervento (...) essendo decorsi 5 anni dalla conclusione della conferenza dei servizi convocata in data 24/05/2011"* ha indetto e convocato la conferenza di servizi relativa all'intervento in epigrafe che *"riguarda la demolizione e la ricostruzione, nel medesimo sito, delle strutture (pensilina, isole e piste) e del relativo fabbricato di stazione (spogliatoi per il personale e locali impianti) costituenti l'area di esazione della barriera autostradale Capodichino."*

Esaminata la documentazione scaricata in formato digitale dal link indicato nella nota di indizione (<https://www.dropbox.com/sh/9fphyyvofvvh3h9y/AACTYUsSNgyU5MkfbMiskrF-a?dl=0>) si prende atto che essa corrisponde esattamente a quella già esaminata da questo servizio nel corso della conferenza di servizi prima citata e che pertanto per tipologia, dimensione e posizione gli interventi sono rimasti immutati.

In occasione della conferenza di servizi del 2011 lo scrivente servizio aveva evidenziato la difformità dell'intervento per la parte non compresa nella fascia di rispetto stradale ovvero non rientrante in art. 55 delle Nta della Variante generale. In tale occasione nel prendere atto che *"il progetto presentato risponde ad obiettive esigenze di sicurezza ed adeguamento degli impianti"* veniva precisato che *"ai fini del raggiungimento dell'intesa Stato - Regione ai sensi del DPR 383/94, trattandosi di progetto in contrasto con la normativa urbanistica vigente è necessaria la previa deliberazione dell'organo rappresentativo del Comune e dunque del Consiglio Comunale, ai fini dell'espressione di parere in merito all'intervento in oggetto"*. In seguito questo servizio con nota PG/2015/0738609 del 29/09/2015 comunicava l'espressione di parere favorevole alla realizzazione dell'intervento da parte del Consiglio comunale (Delibera CC n. 24 del 16/07/2015). Con la deliberazione da parte del Consiglio comunale veniva quindi approvata la variante urbanistica coincidente con l'approvazione del progetto dell'opera pubblica che oggi quindi rappresenta la regola urbanistica relativamente alla sua area di intervento. Per quanto di competenza quindi, dal momento che l'intervento proposto non ha subito modifiche sotto il profilo urbanistico-edilizio rispetto a quello già esaminato e poi approvato con Decreto provveditoriale del 2017, si attesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente introdotta dalla Variante generale come emendata.

Ai fini dell'aggiornamento richiesto resta da definire la coerenza dell'intervento alla disciplina di cui al vigente Piano di Rischio aeroportuale (PRA). Tale strumento normativo previsto all'art 707 del Codice della Navigazione è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 19 febbraio 2018 e pertanto non risultava vigente al momento dell'approvazione dell'intervento. In tale circostanza con nota prot. n. 0009542/IPP del 24.01.2013 l'Enac ha

ritenuto che "l'intervento in argomento ricadente in zona di tutela D del Piano di rischio dell'aeroporto di Napoli, non è caratterizzato da un incremento del carico antropico rispetto all'esistente", ha stabilito dunque che l'intervento fosse "coerente con i principi alla base della redazione dei piani di rischio" ed "ha ritenuto che l'intervento in via del tutto eccezionale, anche in assenza del piano di rischio, possa essere assentito" (Nota prot. n. 0019087/IPP del 14.02.2013).

Il PRA ha sostanzialmente confermato quanto sostenuto da Enac come rilevabile dalle Nta del PRA ed in particolare negli artt. 3 e 6 di detta disciplina. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 Ambito di applicazione delle Nta del PRA "Sono confermati nella loro consistenza dimensionale e funzionale gli interventi legittimi in corso di esecuzione alla data di approvazione del PRA e cioè:

(...)

opere pubbliche per le quali sia intercorsa l'approvazione del progetto definitivo, ovvero sia stata avviata la procedura di scelta del contraente ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici".

Ai sensi poi del successivo art. 6 - Interventi ammessi nelle zone di tutela, comma 2 è previsto che "Fermo restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche norme di settore, sono inoltre consentiti i seguenti interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico:

- (...)

- costruzione, ampliamento o ristrutturazione di opere di urbanizzazione primaria riferite a servizi pubblici essenziali (...)"

Per tutto quanto sopra riportato si ritiene, anche alla luce della normativa introdotta nel frattempo con l'entrata in vigore del PRA, che l'intervento consegue la conformità alla disciplina urbanistica vigente.

Il responsabile di P.O.
arch. Alessandro De Cicco

Il dir.
arch. Ceudech